

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1721/2006 della Commissione, del 21 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli..... 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 1722/2006 della Commissione, del 21 novembre 2006, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1431/94, (CE) n. 2497/96, (CE) n. 1396/98, (CE) n. 701/2003 e (CE) n. 593/2004 per quanto concerne la presentazione di domande di titoli d'importazione nel settore delle uova e del pollame per il primo trimestre 2007** 3

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2006/792/CE:

- ★ **Decisione n. 2/2006 del Consiglio di associazione UE-Cile, del 16 ottobre 2006, in merito alla modifica dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto del consolidamento delle preferenze tariffarie concesse al Cile nel quadro del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) della Comunità** 5

Commissione

2006/793/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 31 maggio 2006, relativa a un procedimento ex articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea ed ex articolo 53 dell'accordo SEE (Caso n. COMP/F/38.645 — Metacrilati) [notificata con il numero C(2006) 2098] ⁽¹⁾** 20

2006/794/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 16 novembre 2006, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari [notificata con il numero C(2006) 5425] ⁽¹⁾** 24

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

★ Posizione comune 2006/795/PESC del Consiglio, del 20 novembre 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea	32
--	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1721/2006 DELLA COMMISSIONE**del 21 novembre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	71,7
	204	28,5
	999	50,1
0707 00 05	052	144,7
	204	66,2
	628	171,8
	999	127,6
0709 90 70	052	148,5
	204	135,1
	999	141,8
0805 20 10	204	67,5
	999	67,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	73,3
	400	77,8
	999	75,6
0805 50 10	052	45,9
	388	46,4
	528	25,4
	999	39,2
0808 10 80	388	93,6
	400	103,6
	404	99,2
	720	66,8
	800	152,5
	999	103,1
0808 20 50	052	106,4
	720	54,8
	999	80,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1722/2006 DELLA COMMISSIONE**del 21 novembre 2006****recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1431/94, (CE) n. 2497/96, (CE) n. 1396/98, (CE) n. 701/2003 e (CE) n. 593/2004 per quanto concerne la presentazione di domande di titoli d'importazione nel settore delle uova e del pollame per il primo trimestre 2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall'accordo

di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2,visto il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione ⁽⁸⁾ stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1396/98 della Commissione ⁽⁹⁾ stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regolamento (CE) n. 779/98.
- (3) Il regolamento (CE) n. 701/2003 della Commissione ⁽¹⁰⁾ stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 per quanto riguarda il regime relativo all'importazione di taluni prodotti dei settori del pollame e delle uova originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP).
- (4) Il regolamento (CE) n. 593/2004 della Commissione ⁽¹¹⁾ reca apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine.
- (5) Tutti questi regolamenti prevedono che le domande di titoli d'importazione possano essere presentate solo nel corso dei primi sette giorni del mese che precede ciascun periodo contingente definito. In vista dell'adesione all'Unione europea della Bulgaria e della Romania a partire dal 1° gennaio 2007, è necessario prevedere un diverso periodo per la presentazione delle domande di titoli del primo trimestre 2007.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

⁽³⁾ GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

⁽⁵⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 15).

⁽⁹⁾ GU L 187 dell'1.7.1998, pag. 41. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).

⁽¹⁰⁾ GU L 99 del 17.4.2003, pag. 32.

⁽¹¹⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10.

- (6) Il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹²⁾ è già stato modificato per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea a partire dal 1° gennaio 2007. L'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del suddetto regolamento prevede che, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2007, le domande di titoli vengano presentate nei primi sette giorni lavorativi del gennaio 2007. Per ragioni amministrative, occorre estendere questo termine specifico ai primi quindici giorni del gennaio 2007. Ai fini di un'armonizzazione con gli altri contingenti d'importazione dello stesso settore, è necessario fissare questo stesso termine per la presentazione delle domande del primo trimestre 2007.
- (7) Occorre pertanto modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 1431/94, (CE) n. 2497/96, (CE) n. 1396/98, (CE) n. 701/2003 e (CE) n. 593/2004.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1431/94, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2007, la domanda di titolo deve essere presentata nei primi quindici giorni del gennaio 2007.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

Articolo 2

All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2497/96, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2007, la domanda di titolo deve essere presentata nei primi quindici giorni del gennaio 2007.»

Articolo 3

All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1396/98, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2007, la domanda di titolo deve essere presentata nei primi quindici giorni del gennaio 2007.»

Articolo 4

All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 701/2003, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2007, la domanda di titolo deve essere presentata nei primi quindici giorni del gennaio 2007.»

Articolo 5

All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2004, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2007, la domanda di titolo deve essere presentata nei primi quindici giorni del gennaio 2007.»

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹²⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1255/2006 (GU L 228 del 22.8.2006, pag. 3).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 2/2006 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE

del 16 ottobre 2006

in merito alla modifica dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto del consolidamento delle preferenze tariffarie concesse al Cile nel quadro del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) della Comunità

(2006/792/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

DECIDE:

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, firmato a Bruxelles il 18 novembre 2002 (in seguito denominato «accordo di associazione»), in particolare l'articolo 60, paragrafo 5,

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo di associazione è modificato a norma delle disposizioni di cui all'allegato della presente decisione.

considerando quanto segue:

Articolo 2

La presente decisione sostituisce le disposizioni di cui agli articoli 65, 68 e 71 dell'accordo di associazione applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione.

(1) Per garantire agli operatori economici chiarezza, previsioni economiche a lungo termine e certezza giuridica, le parti hanno convenuto di consolidare nel loro accordo bilaterale di libero scambio le restanti preferenze tariffarie concesse al Cile nel quadro del sistema comunitario delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) ma non ancora incluse nelle concessioni tariffarie comunitarie elencate nell'allegato I dell'accordo di associazione.

Articolo 3

Le prove dell'origine debitamente rilasciate in Cile nel quadro del sistema comunitario delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) sono accettate nella Comunità europea come prove valide dell'origine nell'ambito del regime commerciale bilaterale preferenziale istituito dall'accordo di associazione, a condizione che:

(2) L'articolo 60, paragrafo 5, dell'accordo di associazione autorizza il Consiglio di associazione a prendere decisioni volte a ridurre i dazi doganali a un ritmo più rapido di quello previsto agli articoli 65, 68 e 71 o comunque a migliorare le condizioni di accesso ivi specificate.

i) la prova dell'origine sia presentata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione;

(3) La presente decisione sostituisce le disposizioni di cui agli articoli 65, 68 e 71 per i prodotti in questione.

ii) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente decisione;

(4) È auspicabile garantire una transizione agevole dal SPG al regime commerciale bilaterale preferenziale istituito dall'accordo di associazione autorizzando, per un periodo determinato, la presentazione di prove dell'origine del SPG (modulo A del certificato di origine o dichiarazione su fattura),

iii) la prova dell'origine sia presentata all'atto dell'importazione nella Comunità europea per fruire delle preferenze tariffarie concesse in precedenza nel quadro del SPG e consolidate dalla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2006 oppure il giorno della sua adozione, se quest'ultima è posteriore al 1° gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 16 ottobre 2006.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

A. FOXLEY

ALLEGATO

**CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DELLA COMUNITÀ
(di cui agli articoli 60, 65 e 71 dell'accordo di associazione)**

HS heading	Description	Base	Category
0302	Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304 - Salmonidae, excluding livers and roes		
0302 69	-- Other --- Saltwater fish ---- Hake (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.) ----- Hake of the genus <i>Merluccius</i>		
0302 69 66	----- Cape hake (shallow-water hake) (<i>Merluccius capensis</i>) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (<i>Merluccius paradoxus</i>)	11,50 % ⁽¹⁾ ⁽¹¹⁾	— TQ (4a)
0302 69 67	----- Southern hake (<i>Merluccius australis</i>)	11,50 % ⁽¹⁾ ⁽¹¹⁾	— TQ (4a)
0302 69 68	----- Other	11,50 % ⁽¹⁾ ⁽¹¹⁾	— TQ (4a)
0302 69 69	----- Hake of the genus <i>Urophycis</i>	11,50 % ⁽¹⁾ ⁽¹¹⁾	— TQ (4a)
0305	Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption		
0305 30	- Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked		
0305 30 30	-- Of Pacific salmon (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> and <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), Atlantic salmon (<i>Salmo salar</i>), and Danube salmon (<i>Hucho hucho</i>), salted or in brine	11,50 % ⁽¹⁾ ⁽¹¹⁾	— TQ (4b)
	- Smoked fish, including fillets		
0305 41 00	-- Pacific salmon (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> and <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), Atlantic salmon (<i>Salmo salar</i>) and Danube salmon (<i>Hucho hucho</i>)	9,50 % ⁽¹⁾ ⁽¹¹⁾	— TQ (4b)
0704	Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled		
ex 0704 10 00	- Cauliflowers and headed broccoli (1.12 to 14.4)	6,1 % ⁽¹⁾	
ex 0704 10 00	- Cauliflowers and headed broccoli (15.4 to 30.11)	10,1 % ⁽¹⁾	
0704 90	- Other		
0704 90 10	-- White cabbages and red cabbages	8,5 % ⁽¹⁾	

HS heading	Description	Base	Category
0705	Lettuce (<i>Lactuca sativa</i>) and chicory (<i>Cichorium</i> spp.), fresh or chilled – Lettuce		
ex 0705 11 00	-- Cabbage lettuce (head lettuce) (1.12 to 31.3)	6,9 % (!)	
ex 0705 11 00	-- Cabbage lettuce (head lettuce) (1.4 to 30.11)	8,5 % (!)	
0708	Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled		
ex 0708 20 00	– Beans (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) (1.10 to 30.6)	6,9 % (!)	
ex 0708 20 00	– Beans (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) (1.7 to 30.9)	10,1 % (!)	
0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen		
0710 40 00	– Sweetcorn	1,6 % + 9,4 EUR/ 100 kg/net eda (!)	
0711	Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption – Mushrooms and truffles		
0711 51 00	-- Mushrooms of the genus <i>Agaricus</i>	6,1 % + 191 EUR/ 100 kg/net eda (!)	
0711 90	– Other vegetables; mixtures of vegetables -- Vegetables		
0711 90 30	--- Sweetcorn	1,6 % + 9,4 EUR/ 100 kg/net eda (!)	
0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith		
0714 20	– Sweet potatoes		
0714 20 90	-- Other	4,4 EUR/100 kg/ net (!)	
0811	Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter		
0811 20	– Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white- or redcurrants and gooseberries -- Containing added sugar or other sweetening matter		
0811 20 11	--- With a sugar content exceeding 13 % by weight	17,3 % + 8,4 EUR/ 100 kg (!)	
0811 90	– Other -- Containing added sugar or other sweetening matter --- With a sugar content exceeding 13 % by weight		
0811 90 11	---- Tropical fruit and tropical nuts	9,5 % + 5,3 EUR/ 100 kg (!)	

HS heading	Description	Base	Category
0811 90 19	---- Other	17,3 % + 8,4 EUR/ 100 kg ⁽¹⁾	
1008	Buckwheat, millet and canary seed; other cereals		
1008 90	- Other cereals		
ex 1008 90 90	-- Quinoa	25,9 EUR/ 1 000 kg ⁽¹⁾	
1604	Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs - Fish, whole or in pieces, but not minced		
1604 14	-- Tunas, skipjack and bonito (<i>Sarda</i> spp.) --- Tunas and skipjack		
1604 14 11	---- In vegetable oil	20,5 % ⁽¹⁾ ⁽¹¹⁾	— TQ(5)
	---- Other		
1604 14 16	----- Fillets known as 'loins'	20,5 % ⁽¹⁾	
1604 14 18	----- Other	20,5 % ⁽¹⁾ ⁽¹¹⁾	— TQ(5)
1604 19	-- Other --- Fish of the genus <i>Euthynnus</i> , other than skipjack (<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>)		
1604 19 31	---- Fillets known as 'loins'	20,5 % ⁽¹⁾	—
1604 19 39	---- Other	20,5 % ⁽¹⁾ ⁽¹¹⁾	— TQ(5)
1604 20	- Other prepared or preserved fish -- Other		
1604 20 70	--- Of tunas, skipjack or other fish of the genus <i>Euthynnus</i>	20,5 % ⁽¹⁾ ⁽¹¹⁾	— TQ(5)
1702	Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel		
1702 50 00	- Chemically pure fructose	12,5 % + 50,7 EUR/100 kg/ net mas ⁽¹⁾	
1702 90	- Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of fructose		
1702 90 10	-- Chemically pure maltose	8,9 % ⁽¹⁾	
1902	Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared		
1902 20	- Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared		

HS heading	Description	Base	Category
1902 20 30	-- Containing more than 20 % by weight of sausages and the like, of meat and meat offal of any kind, including fats of any kind or origin	38 EUR/100 kg (1)	
2001	Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid		
2001 90	- Other		
2001 90 30	-- Sweetcorn (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)	
2003	Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid		
2003 10	- Mushrooms of the genus <i>Agaricus</i>		
2003 10 20	-- Provisionally preserved, completely cooked	14,9 % + 191 EUR/100 kg/net eda (1) (2)	TQ (2d)
2003 10 30	-- Other	14,9 % + 222 EUR/100 kg/net eda (1) (2)	TQ (2d)
2004	Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006		
2004 90	- Other vegetables and mixtures of vegetables		
2004 90 10	-- Sweetcorn (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)	
2006 00	Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised) - Other -- With a sugar content exceeding 13 % by weight		
2006 00 31	--- Cherries	16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (1)	
2006 00 35	--- Tropical fruit and tropical nuts	9 % + 15 EUR/100 kg (1)	
2006 00 38	--- Other	16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (1)	
2007	Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter		
2007 10	- Homogenised preparations		
2007 10 10	-- With a sugar content exceeding 13 % by weight	20,4 % + 4,2 EUR/100 kg (1)	
2007 91	- Other -- Citrus fruit		
2007 91 10	--- With a sugar content exceeding 30 % by weight	16,5 % + 23 EUR/100 kg (1)	

HS heading	Description	Base	Category
2007 91 30	--- With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight	16,5 % + 4,2 EUR/100 kg (1)	
2007 99	-- Other --- With a sugar content exceeding 30 % by weight		
2007 99 20	---- Chestnut purée and paste	20,5 % + 19,7 EUR/100 kg (1)	
	---- Other		
2007 99 31	----- Of cherries	20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)	
2007 99 33	----- Of strawberries	20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)	
2007 99 35	----- Of raspberries	20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)	
2007 99 39	----- Other	20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)	
	--- With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight		
2007 99 55	---- Apple purée, including compotes	20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (1)	
2007 99 57	---- Other	20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (1)	
2008	Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included		
2008 20	- Pineapples -- Containing added spirit --- In immediate packings of a net content exceeding 1 kg		
2008 20 11	---- With a sugar content exceeding 17 % by weight	22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (1)	
	--- In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg		
2008 20 31	---- With a sugar content exceeding 19 % by weight	22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (1)	
2008 30	- Citrus fruit -- Containing added spirit --- With a sugar content exceeding 9 % by weight		
2008 30 19	---- Other	22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)	
2008 50	- Apricots -- Containing added spirit --- In immediate packings of a net content exceeding 1 kg ---- With a sugar content exceeding 13 % by weight		

HS heading	Description	Base	Category
2008 50 19	----- Other	22,1 % + 4,2 EUR/ 100 kg (1)	
	--- In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg		
2008 50 51	---- With a sugar content exceeding 15 % by weight	22,1 % + 4,2 EUR/ 100 kg (1)	
2008 60	- Cherries -- Containing added spirit --- With a sugar content exceeding 9 % by weight		
2008 60 19	---- Other	22,1 % + 4,2 EUR/ 100 kg (1) (1)	TQ (2e)
2008 80	- Strawberries -- Containing added spirit --- With a sugar content exceeding 9 % by weight		
2008 80 19	---- Other	22,1 % + 4,2 EUR/ 100 kg (1)	
2008 92	- Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19 -- Mixtures --- Containing added spirit ---- With a sugar content exceeding 9 % by weight ----- Other		
2008 92 16	----- Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit)	12,5 % + 2,6 EUR/ 100 kg (1)	
2008 92 18	----- Other	22,1 % + 4,2 EUR/ 100 kg (1)	
2008 99	-- Other --- Containing added spirit ---- Grapes		
2008 99 21	----- With a sugar content exceeding 13 % by weight	22,1 % + 3,8 EUR/ 100 kg (1)	
	---- Other ----- With a sugar content exceeding 9 % by weight ----- Other		
2008 99 32	----- Passion fruit and guavas	12,5 % + 2,6 EUR/ 100 kg (1)	
2008 99 33	----- Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya	12,5 % + 2,6 EUR/ 100 kg (1)	
2008 99 34	----- Other	22,1 % + 4,2 EUR/ 100 kg (1)	

HS heading	Description	Base	Category
2009	Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter - Orange juice		
2009 11	-- Frozen --- Of a Brix value exceeding 67		
2009 11 11	---- Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight	30,1 % + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
	--- Of a Brix value not exceeding 67		
2009 11 91	---- Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight	11,7 % + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
2009 19	-- Other --- Of a Brix value exceeding 67		
2009 19 11	---- Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight	30,1 % + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
	--- Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67		
2009 19 91	---- Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight	11,7 % + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
2009 29	-- Other: --- Of a Brix value exceeding 67		
2009 29 11	---- Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight	30,1 % + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
	--- Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67		
2009 29 91	---- Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight	8,5 % + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
2009 39	-- Other --- Of a Brix value exceeding 67		
2009 39 11	---- Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight	30,1 % + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
	--- Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67 ---- Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight ----- Lemon juice		
2009 39 51	----- With an added sugar content exceeding 30 % by weight	10,9 % + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	

HS heading	Description	Base	Category
	----- Other citrus fruit juices		
2009 39 91	----- With an added sugar content exceeding 30 % by weight	10,9 % + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
2009 49	- Pineapple juice -- Other --- Of a Brix value exceeding 67		
2009 49 11	---- Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight	30,1 % + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
	--- Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67 ---- Other		
2009 49 91	----- With an added sugar content exceeding 30 % by weight	11,7 % + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
2009 61	- Grape juice (including grape must) -- Of a Brix value not exceeding 30		
2009 61 90	--- Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight	18,9 % + 27 EUR/hl (1)	
2009 69	-- Other --- Of a Brix value exceeding 67		
2009 69 11	---- Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight	36,5 % + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
	--- Of a Brix value exceeding 30 but not exceeding 67 ---- Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight ----- With an added sugar content exceeding 30 % by weight		
2009 69 71	----- Concentrated	18,9 % + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
2009 69 79	----- Other	18,9 % + 27 EUR/ hl + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
2009 69 90	----- Other	18,9 % + 27 EUR/hl (1)	
2009 79	-- Other --- Of a Brix value exceeding 67		
2009 79 11	---- Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight	26,5 % + 18,4 EUR/ 100 kg (1)	

HS heading	Description	Base	Category
	--- Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67 ---- Other		
2009 79 91	----- With an added sugar content exceeding 30 % by weight	14,5 % + 19,3 EUR/ 100 kg (1)	
2009 80	- Juice of any other single fruit or vegetable -- Of a Brix value exceeding 67 --- Pear juice		
2009 80 11	---- Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight	30,1 % + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
	--- Other ---- Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight		
2009 80 32	----- Juices of passion fruit and guavas	17,5 % + 12,9 EUR/ 100 kg (1)	
2009 80 33	----- Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya	17,5 % + 12,9 EUR/ 100 kg (1)	
2009 80 35	----- Other	30,1 % + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
	-- Of a Brix value not exceeding 67 --- Pear juice ---- Other		
2009 80 61	----- With an added sugar content exceeding 30 % by weight	15,7 % + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
	--- Other ---- Other ----- With an added sugar content exceeding 30 % by weight		
2009 80 83	----- Juices of passion fruit and guavas	7 % + 12,9 EUR/ 100 kg (1)	
2009 80 84	----- Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya	7 % + 12,9 EUR/ 100 kg (1)	
2009 80 86	----- Other	13,3 % + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
2009 90	- Mixtures of juices -- Of a Brix value exceeding 67 --- Mixtures of apple and pear juice		
2009 90 11	---- Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight	30,1 % + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	

HS heading	Description	Base	Category
	--- Other		
2009 90 21	---- Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight	30,1 % + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
	-- Of a Brix value not exceeding 67 --- Mixtures of apple and pear juice		
2009 90 31	---- Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight	16,5 % + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
	--- Other ---- Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight ----- Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice		
2009 90 71	----- With an added sugar content exceeding 30 % by weight	11,7 % + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
	----- Other ----- With an added sugar content exceeding 30 % by weight		
2009 90 92	----- Mixtures of juices of tropical fruit	7 % + 12,9 EUR/ 100 kg (1)	
2009 90 94	----- Other	13,3 % + 20,6 EUR/ 100 kg (1)	
2102	Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders		
2102 10	- Active yeasts		
2102 10 10	-- Culture yeast	7,4 % (1)	
	-- Bakers' yeast		
2102 10 31	--- Dried	8,5 % (1)	
2106	Food preparations not elsewhere specified or included		
2106 90	- Other		
2106 90 10	-- Cheese fondues	24,5 EUR/ 100 kg (1)	
2106 90 20	-- Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages	12,1 % (1)	
	-- Other		
2106 90 92	--- Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milkfat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch	8,9 % (1)	

HS heading	Description	Base	Category
2106 90 98	--- Other	5,5 % + EA (1)	
2205	Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances		
2205 10	- In containers holding 2 litres or less		
2205 10 10	-- Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less	7,6 EUR/hl (1)	
2205 10 90	-- Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol	0 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (1)	
2205 90	- Other		
2205 90 10	-- Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less	6,3 EUR/hl (1)	
2205 90 90	-- Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol	0 EUR/% vol/hl (1)	
2206 00	Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included		
2206 00 10	- Piquette	0 % (1)	
	- Other		
	-- Sparkling		
2206 00 31	--- Cider and perry	13,4 EUR/hl (1)	
2206 00 39	--- Other	13,4 EUR/hl (1)	
	-- Still, in containers holding		
	--- 2 litres or less		
2206 00 51	---- Cider and perry	5,3 EUR/hl (1)	
2206 00 59	---- Other	5,3 EUR/hl (1)	
	--- More than 2 litres		
2206 00 81	---- Cider and perry	4 EUR/hl (1)	
2206 00 89	---- Other	4 EUR/hl (1)	
2208	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages		
2208 90	- Other		
	-- Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol, in containers holding		
2208 90 91	--- 2 litres or less	0,7 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (1)	
2208 90 99	--- More than 2 litres	0,7 EUR/% vol/hl (1)	

HS heading	Description	Base	Category
2209 00	Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid - Wine vinegar, in containers holding		
2209 00 11	-- 2 litres or less	4,4 EUR/hl (1)	
2209 00 19	-- More than 2 litres	3,3 EUR/hl (1)	
	- Other, in containers holding		
2209 00 91	-- 2 litres or less	3,5 EUR/hl (1)	
2209 00 99	-- More than 2 litres	2,6 EUR/hl (1)	
2307 00	Wine lees; argol - Wine lees		
2307 00 19	-- Other	0,0 % (1)	
2308 00	Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included - Grape marc		
2308 00 19	-- Other	0,0 % (1)	
2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse		
2401 10	- Tobacco, not stemmed/stripped -- Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco		
2401 10 10	--- Flue-cured Virginia type	14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)	
2401 10 20	--- Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)	14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)	
2401 10 30	--- Light air-cured Maryland type	6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)	
	--- Fire-cured tobacco		
2401 10 41	---- Kentucky type	14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)	
2401 10 49	---- Other	6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)	
	-- Other		
2401 10 50	--- Light air-cured tobacco	3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)	
2401 10 60	--- Sun-cured Oriental type tobacco	7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)	
2401 10 70	--- Dark air-cured tobacco	7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)	

HS heading	Description	Base	Category
2401 10 80	--- Flue-cured tobacco	3,9 % MAX 56 EUR/100 kg ^(l)	
2401 10 90	--- Other tobacco	3,9 % MAX 56 EUR/100 kg ^(l)	
2401 20	- Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped -- Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco		
2401 20 10	--- Flue-cured Virginia type	14,9 % MAX 24 EUR/100 kg ^(l)	
2401 20 20	--- Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)	14,9 % MAX 24 EUR/100 kg ^(l)	
2401 20 30	--- Light air-cured Maryland type	6,4 % MAX 24 EUR/100 kg ^(l)	
	--- Fire-cured tobacco		
2401 20 41	---- Kentucky type	14,9 % MAX 24 EUR/100 kg ^(l)	
2401 20 49	---- Other	6,4 % MAX 24 EUR/100 kg ^(l)	
	-- Other		
2401 20 50	--- Light air-cured tobacco	3,9 % MAX 56 EUR/100 kg ^(l)	
2401 20 60	--- Sun-cured Oriental type tobacco	7,7 % MAX 56 EUR/100 kg ^(l)	
2401 20 70	--- Dark air-cured tobacco	7,7 % MAX 56 EUR/100 kg ^(l)	
2401 20 80	--- Flue-cured tobacco	3,9 % MAX 56 EUR/100 kg ^(l)	
2401 20 90	--- Other tobacco	3,9 % MAX 56 EUR/100 kg ^(l)	
2401 30 00	- Tobacco refuse	3,9 % MAX 56 EUR/100 kg ^(l)	
3823	Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols		
3823 70 00	- Industrial fatty alcohols	0 % ^(l)	

^(l) Dazio doganale sulle importazioni nella Comunità di prodotti originari del Cile. Tale dazio risulta dal consolidamento nell'accordo di associazione del dazio del SPG applicato al Cile.

^(l) Tale dazio doganale si applica esclusivamente alle importazioni fuori contingente.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2006

relativa a un procedimento ex articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea ed ex articolo 53 dell'accordo SEE

(Caso n. COMP/F/38.645 — Metacrilati)

[notificata con il numero C(2006) 2098]

(I testi in lingua inglese e francese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/793/CE)

SINTESI DELL'INFRAZIONE

- (1) Sono destinatari della presente decisione: Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG, Para-Chemie GmbH, Altuglas International SA, Altumax Europe SAS, Arkema SA, Elf Aquitaine SA, Total SA, ICI PLC, Lucite International Ltd e Lucite International UK Ltd, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV e Quinn Plastics GmbH.
- (2) Le 14 persone giuridiche di cui sopra (appartenenti a 5 società; alcune di esse sono state ritenute responsabili come società madri) hanno violato l'articolo 81 del trattato CE e l'articolo 53 dell'accordo SEE partecipando a un'infrazione unica e continuata fra il 23 gennaio 1997 e il 12 settembre 2002 nel settore dei metacrilati nello SEE. L'infrazione riguarda tre prodotti:
 - prodotti per stampaggio in polimetilmetacrilato (PMMA),
 - fogli in polimetilmetacrilato (PMMA), e
 - articoli sanitari in polimetilmetacrilato (PMMA).
- (3) L'infrazione ha consistito principalmente in: discussioni sui prezzi fra i concorrenti, conclusione, applicazione e controllo di accordi sui prezzi, che prevedevano o aumenti o perlomeno una stabilizzazione dei prezzi esistenti; discussioni riguardanti la ripercussione di costi di servizi supplementari sui clienti; scambio di informazioni importanti dal punto di vista commerciale e di informazioni riservate sui mercati e/o sulle imprese; partecipazione a riunioni regolari e altri contatti per concordare le restrizioni di cui sopra e controllarne l'applicazione nello SEE.

IL SETTORE DEI METACRILATI

- (4) I prodotti per stampaggio in PMMA, i fogli in PMMA e gli articoli sanitari in PMMA fanno parte di una catena di produzione in cui i monomeri di metacrilato (MMA) sono il punto di partenza e la principale materia prima. Benché questi tre prodotti siano fisicamente e concretamente distinti, possono essere considerati come un gruppo omogeneo di prodotti per la loro materia prima comune.
- (5) L'indagine ha mostrato che il cartello copriva tutto il territorio dello SEE. Nel 2000, il valore di mercato a livello SEE per tutti e tre i prodotti in PMMA era di circa 665 milioni di EUR per circa 255 000 tonnellate.

PROCEDIMENTO

- (6) Nel dicembre 2002, l'impresa tedesca Degussa AG ha informato la Commissione dell'esistenza di un cartello nel settore dei metacrilati e ha espresso l'intenzione di cooperare con la Commissione ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. Degussa ha fornito alla Commissione elementi di prova che hanno consentito di effettuare ispezioni nel marzo 2003 presso i locali di Atofina, Barlo, Lucite e Degussa.
- (7) Dopo le ispezioni, Atofina, Lucite e ICI hanno presentato domanda per una riduzione dell'importo delle ammende. Atofina e Lucite l'hanno ottenuta. Lucite, inoltre, ha ottenuto l'immunità per una parte della durata della sua partecipazione al cartello. La domanda di ICI è stata respinta poiché l'impresa non ha apportato un valore aggiunto significativo.
- (8) La comunicazione degli addebiti è stata indirizzata a 20 persone giuridiche appartenenti a 7 imprese. L'audizione orale, a cui hanno partecipato tutti i destinatari, si è tenuta il 15/16 dicembre 2005.

FUNZIONAMENTO DEL CARTELLO

- (9) Benché vi siano indicazioni del fatto che i primi contatti anticoncorrenziali fra i fabbricanti dei tre prodotti in PMMA abbiano avuto luogo già a metà degli anni '80, la Commissione ha stabilito la data d'inizio dell'infrazione al 23 gennaio 1997, poiché in tale data ha avuto luogo la prima riunione anticoncorrenziale di cui ha ricevuto conferma da più di uno dei partecipanti. In questa riunione al vertice i rappresentanti di Atofina, Degussa e ICI hanno discusso dei risultati insoddisfacenti, in termini di profitti, ottenuti con i prodotti per stampaggio e i fogli di PMMA, e delle possibilità di coordinare maggiormente il comportamento fra i concorrenti sul mercato. Ai responsabili delle vendite è stata inoltre data istruzione di rispettare più rigorosamente accordi conclusi in precedenza.
- (10) La struttura globale degli accordi anticoncorrenziali per i tre prodotti in PMMA mostra che tali accordi possono essere considerati un'unica infrazione, nell'ambito della quale i concorrenti discutevano sui prezzi, concludevano, applicavano e controllavano accordi sui prezzi, discutevano sul fatto di ripercuotere costi di servizi supplementari sui clienti e scambiavano informazioni importanti dal punto di vista commerciale e informazioni riservate sui mercati e/o sulle imprese.

AMMENZE

Importo di base

Gravità

- (11) Per il suo impatto sul mercato e la sua portata geografica, l'infrazione deve essere considerata come molto grave.

Trattamento differenziato

- (12) Dato che il peso di ogni impresa in termini di fatturato, nel settore interessato dal cartello, variava considerevolmente, è stato applicato un trattamento differenziato (per gruppi) per tenere conto del peso di ciascuna impresa. Questo approccio cerca di differenziare la misura in cui ogni impresa, per il suo peso, ha danneggiato la concorrenza.
- (13) Le imprese sono state divise in tre categorie secondo il loro fatturato combinato nello SEE, per quanto riguarda i tre prodotti PMMA, nel 2000, ossia nell'anno più recente dell'infrazione in cui la maggior parte delle imprese destinatarie della presente decisione erano attive nel cartello.
- (14) Degussa e Atofina, con 216 e 188 milioni di EUR rispettivamente, sono collocate nella prima categoria. Lucite, con 105,98 milioni di EUR, è il terzo maggior produttore ed è stata collocata nella seconda categoria. ICI, che non è stata in grado di fornire cifre relative al fatturato della sua unità commerciale ICI Acrylics, è collocata nella seconda categoria con Lucite dato che la vendita della prima alla seconda autorizza un equo para-

gone con le cifre di Lucite per quanto riguarda il fatturato di ICI Acrylics. Quinn Barlo, con 66,37 milioni di EUR per i soli fogli in PMMA, è stata collocata nella terza categoria. Non è dimostrato che Barlo abbia partecipato a contatti collusivi per quanto riguarda i prodotti per stampaggio o gli articoli sanitari in PMMA, per il fatto che non era consapevole o non aveva necessariamente conoscenza dello schema generale degli accordi anticoncorrenziali. Di conseguenza, date le circostanze del caso, è stata applicata una riduzione del 25 % all'importo di base dell'ammenda calcolata per Barlo.

Sufficiente effetto deterrente

- (15) Per fissare l'importo dell'ammenda a un livello sufficientemente dissuasivo, la Commissione ritiene opportuno applicarvi un fattore di moltiplicazione. La Commissione osserva che nel 2005, ossia l'esercizio finanziario più recente prima della presente di decisione, il fatturato totale delle imprese era il seguente: Degussa AG: 11,750 milioni di EUR; Total SA: 143,168 milioni di EUR, e ICI PLC: 8,490 milioni di EUR.
- (16) Di conseguenza, e in linea con precedenti decisioni, la Commissione ritiene opportuno applicare il fattore di moltiplicazione per Total/Atofina, Degussa e ICI.

Durata

- (17) Sono stati inoltre applicati fattori di moltiplicazione individuali in funzione della durata dell'infrazione per ciascuna persona giuridica.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Infrazioni continuate

- (18) All'epoca in cui aveva luogo l'infrazione, Degussa, Atofina e ICI erano già state oggetto di decisioni di divieto della Commissione per attività di cartello⁽¹⁾. Questo giustifica un aumento dell'importo di base dell'ammenda da infliggere a tali imprese.

⁽¹⁾ Tali decisioni includono:

Per quanto riguarda Degussa: decisione della Commissione del 23 novembre 1984 relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.907 — *Prodotti del perossigeno*, GU L 35 del 7.2.1985, pag. 1); decisione della Commissione del 23 aprile 1986 relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 — *Polipropilene*, GU L 230 del 18.8.1986, pag. 1). Per quanto riguarda Atofina: decisione della Commissione del 23 novembre 1984 relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.907 — *Prodotti del perossigeno*, GU L 35 del 7.2.1985, pag. 1); decisione della Commissione del 23 aprile 1986 relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 — *Polipropilene*, GU L 230 del 18.8.1986, pag. 1); decisione della Commissione, del 27 luglio 1994, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CE (IV/31.865 — *PVC II*), GU L 239 del 14.9.1994, pag. 14). Per quanto riguarda ICI: decisione della Commissione del 23 aprile 1986 relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 — *Polipropilene*, GU L 230 del 18.8.1986, pag. 1); decisione della Commissione, del 27 luglio 1994, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CE (IV/31.865 — *PVC II*), GU L 239 del 14.9.1994, pag. 14).

CIRCOSTANZE ATTENUANTI

- (19) Diverse imprese hanno invocato alcune, o la totalità, delle seguenti circostanze attenuanti: cessazione tempestiva dell'infrazione, ruolo minore/passivo, non applicazione effettiva delle pratiche, applicazione di programmi di conformità, assenza di profitti, crisi del settore degli MMA. Tutti questi argomenti sono stati respinti poiché infondati, a parte il ruolo minore/passivo invocato da Quinn Barlo. L'importo di base per Quinn Barlo è stato pertanto ridotto del 50 %.
- (20) Le circostanze attenuanti invocate in base ad una cooperazione apportata al di fuori dell'ambito della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 sono state respinte, poiché non si è verificata nessuna circostanza particolare che possa giustificare una tale misura. Tutta la cooperazione apportata dalle imprese è stata di fatto valutata in base alla comunicazione sul trattamento favorevole del 2002.

APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE SUL TRATTAMENTO FAVOREVOLE DEL 2002*Immunità — Punto 8 (a)*

- (21) Degussa è stata la prima ad informare la Commissione dell'esistenza di un cartello il 20 dicembre 2002. Il 27 gennaio 2003 la Commissione ha concesso a Degussa un'immunità condizionale dalle ammende conformemente al punto 15 della comunicazione sul trattamento favorevole. Degussa ha assicurato una collaborazione piena, continua e tempestiva, per tutta la durata del procedimento amministrativo della Commissione, e ha fornito alla Commissione tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti la presunta infrazione. Degussa ha posto fine alla partecipazione alla presunta infrazione al più tardi al momento in cui ha presentato gli elementi di prova, conformemente alla comunicazione sul trattamento favorevole, e non ha agito in alcun modo per costringere altre imprese a partecipare all'infrazione. Degussa può quindi beneficiare di un'immunità totale dalle ammende.

Riduzione dell'ammenda — Punto 23 (b), primo trattino (riduzione del 30-50 %)

- (22) Atofina è stata la prima impresa a soddisfare i requisiti di cui al punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole, poiché ha fornito alla Commissione elementi di prova che costituiscono un valore aggiunto significativo rispetto a quelli già in possesso della Commissione al momento di tale presentazione e, stando ai dati a conoscenza della Commissione, ha cessato definitivamente l'infrazione dal momento in cui ha presentato tali elementi di prova. Ai sensi del punto 23 (b), primo trattino, può quindi beneficiare di una riduzione del 30 %-50 % dell'ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta. Atofina ha beneficiato di una riduzione del 40 % dell'ammenda.

Punto 23 (b), secondo trattino (riduzione del 20-30 %)

- (23) Lucite è stata la seconda impresa a soddisfare i requisiti di cui al punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole, come qui sopra menzionato, e quindi può beneficiare, ai sensi del punto 23 (b), secondo trattino, della comunicazione, di una riduzione del 20 %-30 % dell'ammenda. Lucite ha beneficiato di una riduzione del 30 % dell'ammenda.

Immunità ai sensi del punto 23

- (24) Gli elementi di prova forniti da Lucite hanno permesso alla Commissione di considerare che la durata del cartello si estendesse dal 28 febbraio 2001 al 12 settembre 2002. Ai sensi di quanto disposto dal punto 23 della comunicazione sul trattamento favorevole, questo periodo dell'infrazione riguardava fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che avevano un'incidenza diretta sulla durata del presunto cartello. Pertanto, gli elementi di prova riguardanti questo periodo, forniti da Lucite, non sono stati usati contro di essa al fine di determinare l'importo dell'ammenda.

Punto 23 (b), terzo trattino (riduzione massima del 20 %)

- (25) ICI ha chiesto l'applicazione del trattamento favorevole il 18 ottobre 2004, dopo che la Commissione aveva ricevuto le domande di Degussa (20 dicembre 2002), Atofina (3 aprile 2003) e Lucite (11 luglio 2003).
- (26) Conformemente alla comunicazione sul trattamento favorevole, la Commissione ha esaminato le dichiarazioni di ICI nell'ordine cronologico della loro presentazione per valutarne il valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21. Sulla base di questi criteri, la Commissione ha informato ICI che gli elementi di prova da essa presentati non rappresentavano alcun valore aggiunto significativo ai sensi della comunicazione.

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (27) Alla luce degli elementi apportati dalle imprese nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti e all'audizione, la Commissione ha deciso: in primo luogo, di abbandonare gli addebiti contro tutte le imprese in relazione alla parte dell'infrazione relativa agli MMA; in secondo luogo, di abbandonare gli addebiti contro BASF AG, Repsol YPF SA, Repsol Quimica SA, Repsol Brønderslev A/S e Repsol Polivar SpA anche in relazione ai prodotti per stampaggio in PMMA, ai fogli in PMMA e agli articoli sanitari in PMMA; in terzo luogo, di abbandonare gli addebiti contro Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH, Quinn Plastics SA in relazione ai prodotti per stampaggio in PMMA, e infine di abbandonare gli addebiti contro Quinn Plastics SA in relazione ai fogli in PMMA.

DECISIONE

- (28) I destinatari della presente decisione e la durata della loro partecipazione sono i seguenti:
- a) Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG (precedentemente Agomer GmbH e Röhm GmbH) e Para-Chemie GmbH, dal 23 gennaio 1997 fino al 12 settembre 2002;
 - b) Altuglas International SA, Altumax Europe SAS, Arkema SA (precedentemente Atofina SA) ed Elf Aquitaine SA, dal 23 gennaio 1997 al 12 settembre 2002, e Total SA dal 1° maggio 2000 al 12 settembre 2002;
 - c) ICI PLC dal 23 gennaio 1997 al 1° novembre 1999;
 - d) Lucite International Ltd e Lucite International UK Ltd dal 2 novembre 1999 al 12 settembre 2002; e
 - e) Quinn Barlo Ltd (precedentemente Barlo Group plc), Quinn Plastics NV (precedentemente Barlo Plastics NV) e Quinn Plastics GmbH (precedentemente Barlo Plastics GmbH) dal 30 aprile 1998 fino al 21 agosto 2000.
- (29) In base ai punti precedenti sono state irrogate le seguenti ammende:
- a) Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG e Para-Chemie GmbH: 0 EUR;
 - b) Arkema SA, Altuglas International SA e Altumax Europe SAS, solidalmente responsabili: 219,13125 milioni di EUR; relativamente a questo importo, Total SA è solidalmente responsabile per 140,4 milioni di EUR ed Elf Aquitaine SA è solidalmente responsabile per 181,35 milioni di EUR;
 - c) ICI PLC: 91,40625 milioni di EUR;
 - d) Lucite International Ltd e Lucite International UK Ltd, solidalmente responsabili: 25,025 milioni di EUR, e
 - e) Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV e Quinn Plastics GmbH, solidalmente responsabili 9 milioni di EUR.
- (30) Alle imprese elencate al punto 29 è stato ordinato di porre immediatamente fine all'infrazione di cui al punto 3, se non l'hanno già fatto, e di astenersi dal ripetere qualsiasi atto o comportamento descritto al punto 3, e da qualsiasi atto o comportamento avente un oggetto o effetto identico o simile.
-

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2006

sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari

[notificata con il numero C(2006) 5425]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/794/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari ⁽¹⁾ stabilisce tenori massimi per le diossine e per la somma di diossine e bifenili policlorurati (PCB) diossina-simili nelle derrate alimentari.
- (2) È necessario produrre dati affidabili in tutta la Comunità europea riguardo alla presenza di diossine, furani e PCB diossina-simili nella più ampia gamma di derrate alimentari al fine di ottenere un quadro chiaro sull'andamento temporale della presenza di base di tali sostanze nelle derrate alimentari.
- (3) La raccomandazione 2006/88/CE della Commissione, del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti ⁽²⁾ raccomanda agli Stati membri di eseguire un monitoraggio casuale della presenza di diossine, PCB diossina-simili e, se possibile, PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari, in conformità della raccomandazione 2004/705/CE della Commissione ⁽³⁾.
- (4) La raccomandazione 2004/705/CE raccomanda agli Stati membri la frequenza minima dei campioni da analizzare annualmente per le diverse categorie di derrate alimentari e il formato per riportare i risultati del monitoraggio dei livelli di base di diossine, furani e PCB diossina-simili nelle derrate alimentari. Per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità europea il 1° maggio 2004, è stato previsto un meccanismo di transizione.
- (5) È opportuno modificare l'attuale programma di monitoraggio tenendo conto delle esperienze acquisite. La raccomandazione 2004/705/CE dovrebbe pertanto essere sostituita da una raccomandazione nuova.

- (6) È importante che i dati raccolti a norma della raccomandazione vengano regolarmente comunicati alla Commissione, la quale ne assicurerà l'inserimento in un database. Occorre fornire anche dati di anni recenti ottenuti ricorrendo a un metodo di analisi conforme alle disposizioni di cui alla direttiva 2002/69/CE della Commissione, del 30 luglio 2002, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari ⁽⁴⁾ e che riflettano i livelli di base corrispondenti,

RACCOMANDA:

- 1) Che gli Stati membri assicurino, a partire dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2008, il monitoraggio dei livelli di base di diossine, furani e bifenili policlorurati (PCB) diossina-simili nelle derrate alimentari, applicando la frequenza minima raccomandata di campioni da analizzare annualmente di cui alla tabella nell'allegato I.
- 2) Che gli Stati membri, se possibile, procedano anche all'analisi dei PCB non diossina-simili nei medesimi campioni.
- 3) Che gli Stati membri trasmettano regolarmente alla Commissione i dati del monitoraggio con le informazioni e nel formato di cui all'allegato II, affinché siano inseriti in un database. Occorre fornire anche dati di anni recenti ottenuti ricorrendo a un metodo di analisi conforme alle disposizioni di cui alla direttiva 2002/69/CE e che riflettano i livelli di base corrispondenti.

La raccomandazione 2004/705/CE è abrogata. I riferimenti alla raccomandazione abrogata si intendono fatti alla presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 199/2006 (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 34).

⁽²⁾ GU L 42 del 14.2.2006, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 321 del 22.10.2004, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 209 del 6.8.2002, pag. 5. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/44/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 17).

ALLEGATO I

Tabella: Riepilogo del numero minimo raccomandato di campioni alimentari da analizzare annualmente. La distribuzione dei campioni è basata sulla produzione in ciascun paese. Particolare attenzione viene prestata alle derrate alimentari per le quali si ritiene probabile un'ampia variazione nei livelli di base di diossina, furani e PCB diossina-simili. È il caso soprattutto del pesce.

Prodotto, compresi anche i prodotti derivati	Acquacoltura (*)	Pesce selvatico (**)	Carne (***)	Latte (****)	Uova (*****)	Altre (*****)	Totale
N. di campioni	250	483	500	250	250	267	2 000
Belgio	4	8	18	8	7	7	52
Danimarca	4	20	14	7	4	6	55
Germania	16	28	55	34	25	36	194
Grecia	6	8	14	8	4	7	47
Spagna	26	36	36	13	24	21	156
Francia	25	30	55	28	28	27	193
Irlanda	8	15	15	7	5	4	54
Italia	22	24	46	20	26	26	164
Lussemburgo	2	3	6	3	3	3	20
Paesi Bassi	7	18	26	13	20	8	92
Austria	3	3	15	8	6	7	43
Portogallo	4	12	12	6	5	6	45
Finlandia	4	10	10	6	4	6	40
Svezia	4	12	10	6	4	6	42
Regno Unito	15	30	40	19	20	20	144
Repubblica ceca	6	3	11	5	5	5	35
Estonia	2	6	7	3	2	4	24
Cipro	2	6	4	3	2	3	20
Lettonia	2	6	7	3	2	4	24
Lituania	2	6	7	3	2	4	24
Ungheria	3	3	11	5	10	5	37
Malta	2	3	4	3	2	3	17
Polonia	10	18	25	13	16	20	102
Slovenia	2	3	7	3	2	4	21
Slovacchia	2	3	7	3	2	4	21
Bulgaria	4	3	9	5	5	4	30
Romania	6	3	11	9	9	10	48
Islanda	3	69	7	3	2	3	87
Norvegia	54	94	11	3	4	4	170
Totale	250	483	500	250	250	267	2 000

Note relative alla tabella

Le cifre menzionate nella tabella sono cifre minime. Si invitano gli Stati membri a raccogliere un numero di campioni superiore.

(*) *Acquacoltura*: I campioni per l'acquacoltura si dovrebbero suddividere per specie, proporzionalmente alla produzione. Come orientamento si possono utilizzare i dati sulla produzione di pesce e prodotti della pesca (suddivisi per singole specie) disponibili nell'opuscolo «La PCP in cifre — Dati essenziali sulla politica comune della pesca»⁽¹⁾, Comunità europee, 2006, e la mappa «L'acquacoltura nell'Unione europea»⁽²⁾. Occorre rivolgere un'attenzione particolare a ostriche, cozze e anguille.

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/fisheries/publications/facts/pcp06_it.pdf

⁽²⁾ http://ec.europa.eu/fisheries/publications/aquaculture05_fr.pdf

- (**) *Pesce selvatico*: I campioni per il pesce selvatico si dovrebbero suddividere per specie, proporzionalmente alla cattura. Come orientamento si possono utilizzare i dati sulla produzione di pesce e prodotti della pesca (suddivisi per singole specie) disponibili nell'opuscolo «La PCP in cifre — Dati essenziali sulla politica comune della pesca», Comunità europee, 2006. Occorre rivolgere un'attenzione particolare alle anguille selvatiche.
- (***) *Carne*: Oltre alla carne e ai prodotti derivati dalla carne ottenuti da bovini, suini, pollame e ovini, occorre prelevare un numero significativo di campioni di carne di cavallo, di renna, di capra, di coniglio, cervo o daino e selvaggina.
- (****) *Latte*: Una gran parte dei campioni di latte dovrebbe essere prelevata da latte di fattoria (soprattutto latte vaccino). Inoltre è appropriato prelevare campioni di latte e prodotti lattiero-caseari non vaccini (latte di capra, ecc.)
- (*****) *Uova*: Occorre rivolgere un'attenzione particolare alle uova di gallina ruspante e si dovrebbero prelevare anche campioni di uova di anatra, oca e quaglia.
- (*****) *Varie*: In questa categoria occorre rivolgere un'attenzione particolare:
- agli integratori alimentari (in particolare quelli a base di olio marino),
 - agli alimenti per lattanti e per la prima infanzia,
 - agli alimenti provenienti da regioni in cui, a causa di condizioni climatiche che causano inondazioni, vi sono stati mutamenti nelle condizioni produttive che potrebbero avere effetti sulla concentrazione di diossine e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari della regione.
-

ALLEGATO II

A. Note esplicative sul modulo relativo ai risultati analitici sulla presenza di diossine, furani e PCB diossina-simili nonché altri PCB negli alimenti**1. Informazioni generali sui campioni analizzati**

Codice del campione: codice di identificazione del campione.

Paese: nome dello Stato membro in cui è stato realizzato il monitoraggio.

Anno: anno di svolgimento del monitoraggio.

Prodotto: prodotto alimentare analizzato — descrivere il prodotto alimentare nella maniera più precisa possibile.

Stadio di commercializzazione: luogo in cui il (campione di) prodotto è stato raccolto.

Tessuto: parte di prodotto analizzata.

Espressione dei risultati: i risultati vanno espressi sulla stessa base su cui sono espressi i livelli massimi stabiliti. In caso di analisi di PCB non diossina-simili, è fortemente raccomandato esprimere i livelli adottando il medesimo parametro.

Tipo di campione: campione casuale — è ammissibile anche una relazione sui risultati analitici di campionamenti mirati, a condizione che si specifichi chiaramente che si trattava di un campionamento mirato che non rispecchia necessariamente i normali livelli di base.

Numero di sottocampioni: se il campione analizzato è un campione raggruppato, deve essere specificato il numero di sottocampioni (numero di singoli campioni). Qualora il risultato analitico si basi su un solo campione, 1 dovrebbe essere notificato. Il numero di sottocampioni in un campione raggruppato può variare, quindi si invita a specificarlo per ciascun campione.

Metodo di produzione: convenzionale/biologico (il più dettagliatamente possibile).

Area: se del caso, specificare il distretto o la regione di raccolta del campione, se possibile specificando se si tratta di un territorio rurale, urbano, di zona industriale, portuale, di mare aperto, ecc. *Per esempio: Bruxelles — territorio urbano, Mediterraneo — mare aperto.*

È particolarmente importante indicare chiaramente l'area qualora il campione sia stato raccolto da alimenti prodotti in regioni che hanno subito un'inondazione.

Contenuto di grassi (%): la percentuale di grassi contenuti nel campione.

Contenuto di umidità (%): la percentuale di umidità contenuta nel campione (se disponibile).

2. Informazioni generali sul metodo di analisi utilizzato

Metodo di analisi: fare riferimento al metodo adottato.

Accreditamento: specificare se il metodo di analisi è accreditato o meno.

Incertezza: il limite di decisione o la percentuale dell'incertezza di misura estesa insita nel metodo di analisi.

Metodo di estrazione dei lipidi: specificare il metodo di estrazione dei lipidi utilizzato per determinare il contenuto di grassi del campione.

3. Risultati analitici

Diossine, furani, PCB diossina-simili: i risultati relativi a ciascun congenere dovrebbero essere espressi in ppt — picogrammi/grammo (pg/g).

PCB non diossina-simili: i risultati relativi a ciascun congenere dovrebbero essere espressi in ppb — nanogrammi/grammo o microgrammi/chilo (ng/g o µg/kg).

LOQ: limite di quantificazione in pg/g (per diossine, furani e PCB diossina-simili) o µg/kg — ng/g (per PCB non diossina-simili).

Per i congeneri identificati ma risultati al di sotto del LOQ (limite di quantificazione) nella casella dei risultati dovrebbe essere inserita la menzione < LOQ (il LOQ dovrebbe essere espresso in forma di valore).

Per i congeneri PCB analizzati in aggiunta ai PCB-6 ed ai PCB diossina-simili, è necessario menzionare nel modulo il numero del congenere PCB (per esempio: 31, 99, 110, ecc.). Qualora il campione venga analizzato per un numero di congeneri superiore alle righe prestampate, è sufficiente aggiungere nuove righe in fondo al modulo.

4. Note generali relative alla tabella

— Indicazione del tasso di recupero

— È facoltativo riportare il tasso di recupero quando questo per i singoli congeneri è compreso nell'intervallo 60-120 %. È obbligatorio riportare il tasso di recupero quando questo per i singoli congeneri si trova al di fuori di tale intervallo.

— Indicazione del LOQ

— Non è necessario riportare il LOQ ma, nella colonna dei risultati, i congeneri non quantificati devono essere riportati come < LOQ (cifra effettiva).

— Indicazione del valore TEQ per i singoli congeneri

— La colonna dei valori TEQ per i singoli congeneri è facoltativa.

B. Modulo per riportare i risultati specifici delle analisi dei congeneri relative a diossine, furani, PCB diossina-simili e altri PCB nei prodotti alimentari

Paese	
Anno	
Prodotto	
Stadio di commercializzazione	
Tessuto	
Espressione dei risultati	
Tipo di campione	
Campione n.	
Metodo di produzione	
Area	
Numero di sottocampioni	
Contenuto di grassi (%)	
Contenuto di umidità (%)	

Osservazioni
Informazioni su: Metodo di analisi Accreditamento Incertezza (limite di decisione o intervallo di confidenza) Metodo di estrazione dei lipidi

1	Diossine e furani (pg/g)	Congeneri	TEF	LOQ (cf. note)		Recupero (%) (cf. note)	Risultati	TEQ (cf. note)
				TEF	LOQ			
		2,3,7,8 - TCDD	1					
		1,2,3,7,8 - PeCDD	1					
		1,2,3,4,7,8 - HxCDD	0,1					
		1,2,3,6,7,8 - HxCDD	0,1					
		1,2,3,7,8,9 - HxCDD	0,1					
		1,2,3,4,6,7,8 - HpCDD	0,01					
		OCDD	0,0001					
		2,3,7,8 - TCDF	0,1					
		1,2,3,7,8 - PeCDF	0,05					
		2,3,4,7,8 - PeCDF	0,5					
		1,2,3,4,7,8 - HxCDF	0,1					
		1,2,3,6,7,8 - HxCDF	0,1					
		1,2,3,7,8,9 - HxCDF	0,1					
		2,3,4,6,7,8 - HxCDF	0,1					
		1,2,3,4,6,7,8 - HpCDF	0,01					
		1,2,3,4,7,8,9 - HpCDF	0,01					
		OCDF	0,0001					
2	Non-orto PCB (pg/g)	Congeneri PCB	TEF	LOQ		Recupero (%) (cf. note)	Risultati	TEQ (cf. note)
		PCB-77	0,0001					
		PCB-81	0,0001					
		PCB-126	0,1					
		PCB-169	0,01					

TEQ-PCDD/PCDF totali
Limite superiore
Valore intermedio
Limite inferiore

3	Mono-orto PCB (pg/g)	Congeneri PCB	TEF	LOQ	Recupero (%) (cfr. note)	Risultati	TEQ (cfr. note)
		PCB-105	0,0001				
		PCB-114	0,0005				
		PCB-118	0,0001				
		PCB-123	0,0001				
		PCB-156	0,0005				
		PCB-157	0,0005				
		PCB-167	0,00001				
		PCB-189	0,0001				

TEQ-PCB totali

Limite superiore

Valore intermedio

Limite inferiore

PCB NON DIOSSINA-SIMILI

4	PCB-6 (µg/kg o ppb)	Congeneri PCB	TEF	LOQ	Recupero (%) (cfr. note)	Risultati
Informazioni su: Metodo di analisi Accreditamento Incertezza (limite di decisione o intervallo di confidenza)		PCB-	28			
		PCB-	52			
		PCB-	101			
		PCB-	138			
		PCB-	153			
		PCB-	180			
		PCB-6 totali		—		

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE 2006/795/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 luglio 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1695 (2006) [«UNSCR 1695 (2006)»] in cui ha condannato i molteplici lanci di missili balistici effettuati della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») il 5 luglio 2006.
- (2) Il 14 ottobre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1718 (2006) [«UNSCR 1718 (2006)»] in cui ha condannato il test nucleare annunciato dalla RPDC il 9 ottobre 2006 e ha espresso vivissima preoccupazione per la sfida che questo tipo di test pone al trattato di non proliferazione delle armi nucleari e agli sforzi internazionali volti a rafforzare il regime globale di non proliferazione delle armi nucleari e per il pericolo che ha costituito per la pace e la stabilità nella regione ed oltre. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha ravvisato pertanto una chiara minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
- (3) Il 17 ottobre 2006 il Consiglio dell'Unione europea ha condannato fermamente il test di un ordigno esplosivo nucleare effettuato dalla RPDC e ha esortato la RPDC a riprendere immediatamente i colloqui a sei, ad abbandonare tutte le armi nucleari e i programmi nucleari esistenti e a conformarsi agli obblighi che le incombono in virtù del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, tra cui quello di sottoporre alla verifica dell'agenzia internazionale per l'energia atomica tutte le attività nucleari. Il Consiglio ha altresì affermato che applicherà integralmente le disposizioni di tutte le pertinenti risoluzioni UNSC, in particolare la UNSCR 1695 (2006) e la UNSCR 1718 (2006).
- (4) La UNSCR 1718 (2006) vieta la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri o mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di talune armi convenzionali definite ai fini del registro delle armi convenzionali dell'ONU, o del materiale connesso, compresi i pezzi di ricambio, o dei prodotti indicati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato istituito a norma del punto 12 della UNSCR 1718 (2006) («il comitato»). Il Consiglio ritiene opportuno anche includere altre armi convenzionali, tra cui almeno tutti i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune dell'UE delle attrezzature militari.
- (5) La UNSCR 1718 (2006) vieta altresì la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, dei prodotti elencati nei documenti pertinenti dell'ONU, i quali in particolare comprendono i prodotti figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, e di altri materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi ai programmi legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
- (6) La UNSCR 1718 (2006) vieta inoltre la fornitura di formazione tecnica, di servizi e di assistenza in relazione ai prodotti di cui ai considerando (4) e (5), divieto che dovrebbe includere anche il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria.
- (7) La UNSCR 1718 (2006) vieta altresì di approvvigionarsi dei prodotti menzionati nei considerando (4) e (5) nella RPDC.
- (8) La UNSCR 1718 (2006) vieta altresì la fornitura, la vendita o il trasferimento di beni di lusso alla RPDC.
- (9) La UNSCR 1718 (2006) impone inoltre misure per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone indicate dal comitato o dal Consiglio di sicurezza dell'ONU come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai programmi del paese legati alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone.

- (10) La UNSCR 1718 (2006) prevede inoltre che sia imposto un congelamento dei fondi e delle attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone o entità indicate dal comitato o dal Consiglio di sicurezza dell'ONU come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con altri mezzi illeciti, ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e un obbligo che nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica sia messo a disposizione o vada a beneficio di dette persone o entità.
- (11) La presente posizione comune può essere modificata se il Consiglio ravvisa l'opportunità di applicare misure restrittive ad ulteriori persone, entità o prodotti o ad altre categorie di persone, entità o prodotti.
- (12) Per l'attuazione di talune misure è necessaria un'azione della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC dei seguenti prodotti e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, siano o meno tali prodotti e tecnologie originari del loro territorio:

- a) armi e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e relativi pezzi di ricambio, ad eccezione dei veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri nella RPDC;
- b) tutti i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato conformemente al punto 8(a)(ii) della UNSCR 1718 (2006), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

2. Sono altresì vietati:

- a) la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione pertinenti ai prodotti e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché alla fornitura, alla

fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;

- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie, di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti ovvero la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;
- c) la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b).

3. È altresì fatto divieto ai cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di approvvigionarsi dei prodotti e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 nella RPDC, siano essi originari o no del territorio di tale paese.

Articolo 2

Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di beni di lusso alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, siano o meno tali beni originari del loro territorio.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone indicate dal comitato o dal Consiglio di sicurezza dell'ONU come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai programmi del paese legati alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone, il cui elenco figura nell'allegato.

2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a rifiutare ai propri cittadini l'ingresso nel suo territorio.

3. Il paragrafo 1 non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi della UNSCR 1718 (2006).

4. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, a norma del paragrafo 3, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.

Articolo 4

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente da persone ed entità indicate dal comitato o dal Consiglio di sicurezza dell'ONU come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

3. Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

- a) necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità alle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati,

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

- a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato e questo abbia dato la sua approvazione; o
- b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrare, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data della UNSCR 1718 (2006) e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato.

5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti su detti conti;
- b) pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente al 14 ottobre 2006,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 5

D'intesa con le loro autorità nazionali e conformemente alla normativa nazionale, gli Stati membri attuano, nel rispetto del diritto internazionale, azioni di cooperazione, se necessario anche mediante l'ispezione del carico a destinazione o in provenienza dalla RPDC, al fine di prevenire il traffico illecito di armi nucleari, chimiche o biologiche, di missili balistici, dei relativi vettori e dei materiali e tecnologie connessi. A tale riguardo potrebbe essere fatto ricorso ai meccanismi di non proliferazione disponibili per assicurare ispezioni efficaci dei carichi marittimi, aerei e terrestri.

Articolo 6

Il Consiglio redige l'elenco contenuto nell'allegato e ne attua le relative modifiche sulla scorta delle indicazioni del comitato o del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Articolo 7

La presente posizione comune è riesaminata e, se necessario, modificata, in particolare per quanto attiene alle categorie di persone, entità o prodotti o ulteriori persone, entità o prodotti da includere nell'ambito delle misure restrittive ovvero alla luce delle pertinenti risoluzioni UNSC.

Articolo 8

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 9

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA

ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 3
